

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONSIDERATO che nel giorno **31 Dicembre 2019** in questo Comune presso la Palestra Comunale Polivalente sito in Via Silvio Pellico n°14 si svolgerà il festeggiamento per la manifestazione denominata “ **FESTA di CAPODANNO 2019-2020**” ai fini della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone si rende necessaria l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito per la realizzazione della manifestazione;

Vista la richiesta delle suddette modifiche pervenuta dal Signor OLIVERO Gerolamo, Presidente pro tempore dell’Associazione Turistica Pro Loco Monasterolo, per poter consentire lo svolgimento dei giochi per i bambini legati alla manifestazione sopra citata;

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell’area interessata, a salvaguardia dell’utenza e nell’intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo “Nuovo Codice della Strada” nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al “Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada”;

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l’individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

ORDINA

Che sia istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. II 74 Art. 120 e Mod. II 6/m art. 83 del R.E. del Codice della Strada) per tutte le categorie di veicoli e il **DIVIETO DI TRANSITO** (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada), per tutte le categorie di veicoli, in **Via Silvio Pellico, nel tratto antistante alla Palestra Comunale Polivalente** dalle ore 08,00 del 31 Dicembre 2019 alle ore 24,00 del 01 Gennaio 2020;

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l’affissione della medesima all’Albo Pretorio comunale nonché con l’apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddette Vie e Piazze.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura dell’Ente organizzatore**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495). Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, e dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, li 23 Dicembre 2019.

Il Responsabile della Sezione Territoriale
Comandante di Polizia Locale Unione Terre della Pianura
Commissario **MARTINI Rocco**

